



COMUNE DI RESCALDINA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 DEL 28/05/2002
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 33 DEL 30/05/2003
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 24/02/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 38 DEL 25/05/2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 DEL 28/03/2018

INDICE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 5
Articolo 2	Scopi del Regolamento	Pag. 5
Articolo 3	Ambito di applicazione	Pag. 5
Articolo 4	Ordinanze sindacali e ordini verbali	Pag. 5
Articolo 5	Incaricati della vigilanza	Pag. 6
Articolo 6	Operazioni di Polizia Giudiziaria	Pag. 6
Articolo 7	Licenze e autorizzazioni	Pag. 6
Articolo 8	Suolo pubblico – definizione	Pag. 7
Articolo 9	Occupazione di suolo pubblico	Pag. 7
Articolo 10	Occupazione abusiva del suolo pubblico	Pag. 7
Articolo 11	Aree di particolare rilevanza	Pag. 8
Articolo 12	Sicurezza urbana ed incolumità pubblica – definizione	Pag. 9
Articolo 13	Atti vietati a tutela della sicurezza urbana	Pag. 9
Articolo 14	Interventi di contrasto al commercio abusivo	Pag.10
Articolo 15	Tutela dei luoghi di culto	Pag. 11
Articolo 16	Interventi partecipativi su aree pubbliche o di uso pubblico	Pag. 11
Articolo 17	Sostanze stupefacenti	Pag. 11
Articolo 18	Aree dismesse ed immobili oggetto di occupazione abusive	Pag. 12
Articolo 19	Limitazioni al consumo di bevande alcoliche	Pag. 12
Articolo 20	Comportamenti contrari al decoro	Pag. 13
Articolo 21	Accattonaggio	Pag. 13
Articolo 22	Inottemperanza agli ordini impartiti dagli organi di vigilanza	Pag. 13
Articolo 23	Nomadismo	Pag. 13
Articolo 24	Pericolo alla pubblica incolumità	Pag. 14
Articolo 25	Depositi materiali di risulta	Pag. 14
Articolo 26	Scavi su suolo pubblico	Pag. 14
Articolo 27	Impalcature	Pag. 15
Articolo 28	Conservazione degli edifici, manutenzione tetti, cornicioni, pluviali, infissi, ecc	Pag. 15
Articolo 29	Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere	Pag. 15
Articolo 30	Cautele nei lavori	Pag. 16

Articolo 31	Lancio e trasporto di oggetti – Giochi vietati	Pag. 16
Articolo 32	Operazioni vietate – Esposizione di oggetti pericolosi	Pag. 17
Articolo 33	Canne fumarie	Pag. 17
Articolo 34	Sgombero della neve sui tetti	Pag. 17
Articolo 35	Sgombero della neve dai marciapiedi e rimozione del ghiaccio	Pag. 18
Articolo 36	Divieto di spargimento acqua	Pag. 18
Articolo 37	Accatastamento di legna e materiali infiammabili	Pag. 18
Articolo 38	Gas – Uso di apparecchiature	Pag. 18
Articolo 39	Materiale infiammabile – Scorte	Pag. 18
Articolo 40	Disciplina per l'esposizione di cartelli, insegne e simili	Pag. 19
Articolo 41	Monumenti e targhe	Pag. 19
Articolo 42	Tende nelle arcate	Pag. 19
Articolo 43	Tende dei negozi	Pag. 19
Articolo 44	Vernici fresche	Pag. 20
Articolo 45	Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio: divieti e norme di utilizzo	Pag. 20
Articolo 46	Imbrattamento muri – Affissioni manifesti	Pag. 20
Articolo 47	Cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione infissi - sottoportici	Pag. 21
Articolo 48	Suolo pubblico e imbrattamento - Divieti	Pag. 21
Articolo 49	Arredi urbani, parchi e giardini pubblici – Divieti	Pag. 22
Articolo 50	Dispositivi sul verde pubblico	Pag. 22
Articolo 51	Divieto di tenere animali	Pag. 23
Articolo 52	Animali pericolosi	Pag. 23
Articolo 53	Della tenuta dei cani	Pag. 23
Articolo 54	Rifiuti urbani domestici e assimilati	Pag. 24
Articolo 55	Rifiuti ingombranti	Pag. 25
Articolo 56	Rifiuti urbani non assimilati	Pag. 26
Articolo 57	Espurgo pozzi neri	Pag. 26
Articolo 58	Uso di strumenti musicali	Pag. 26
Articolo 59	Rumori molesti	Pag. 26
Articolo 60	Dispositivi acustici antifurto	Pag. 27
Articolo 61	Cortili – Divieti	Pag. 27

Articolo 62	Carico e scarico di merci	Pag. 27
Articolo 63	Sosta in roulette o camper	Pag. 28
Articolo 64	Bagno in luogo pubblico	Pag. 28
Articolo 65	Definizione di attività rumorosa	Pag. 28
Articolo 66	Attività produttive – Richiesta di autorizzazione e rilascio	Pag. 28
Articolo 67	Officine – Condizioni di esercizio	Pag. 28
Articolo 68	Attività rumorose e scomode – Locali	Pag. 29
Articolo 69	Attività rumorose – Orari	Pag. 29
Articolo 70	Mestieri girovagi – Restrizioni	Pag. 29
Articolo 71	Conducenti di veicoli da piazza	Pag. 30
Articolo 72	Suonatori ambulanti e artisti di strada	Pag. 30
Articolo 73	Alberghi, B&B e case vacanze	Pag. 30
Articolo 74	Insegne	Pag. 31
Articolo 75	Mostre nei negozi	Pag. 31
Articolo 76	Rifiuto di vendita	Pag. 31
Articolo 77	Ispezioni negli esercizi	Pag. 31
Articolo 78	Forni e pane	Pag. 31
Articolo 79	Sanzioni	Pag. 31
Articolo 80	Risarcimento danni	Pag. 32
Articolo 81	Diffida – Esecuzione d'ufficio	Pag. 32
Articolo 82	Esposti dell'Amministrazione Comunale	Pag. 33
Articolo 83	Entrata in vigore	Pag. 33
Articolo 84	Pubblicità del Regolamento	Pag. 33

ART. 1
Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:
 - a) Tutela della sicurezza urbana.
 - b) La nettezza urbana nell'abitato e nei cortili interni delle case; circa il modo e il tempo costruire, mantenere e spurgare i luoghi e depositi immondi.
 - c) Lo sgombero delle immondezze e della neve dalle vie e da altri luoghi pubblici e per l'annaffiamento di tali luoghi e vie.
 - d) Il mantenimento della libera circolazione nei luoghi pubblici e per regolare il corso pubblico.
 - e) Il divieto di passaggio in certi luoghi o in certe ore dei veicoli e degli animali, quando ne sia dimostrata la necessità per determinare i giochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti.
 - f) I bagni in luogo pubblico.
 - g) La custodia e la circolazione degli animali pericolosi e/o che rechino molestia o danno.
 - h) Il cumulo, il deposito e la custodia di materie infiammabili; circa le altre cautele necessarie per evitare gli incendi, tanto nell'abitato che nelle campagne, e i provvedimenti relativi alla loro pronta estinzione.
 - i) L'esercizio delle professioni e dei mestieri rumorosi o altri incomodi.
 - j) Provvede comunque ad altri oggetti consimili a quelli indicati che siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali e nel rispetto delle gerarchie legislative.

ART. 2
Scopi del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme che, contribuendo alla sicurezza della popolazione ed al buon andamento della vita sociale, siano idonee a garantire nel territorio comunale la convivenza civile e democratica, la sicurezza dei cittadini e la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 3
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento opera su tutto il territorio Comunale. Le norme relative agli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso od aperti al pubblico, compresi i portici, i canili, i fossi fiancheggianti le strade e i luoghi di culto dedicati alla memoria dei defunti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate in correlazione ai dispositivi delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

ART. 4
Ordinanze sindacali e ordini verbali

1. Il Sindaco può emanare, mediante pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e

particolari che eventualmente occorressero per l' applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana, esplicando ai sensi dell'art. 54 , le funzioni attribuite dal D.lgs 267 del 18.08.2000; per le questioni attinenti l'incolumità e la sicurezza pubblica nonché la sicurezza urbana, interviene con i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la Polizia Urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie e urgenti, dai Funzionari ed Agenti di Polizia Locale e di P.G. di cui al seguente articolo, nonché del Tecnico comunale per i settori di competenza.

ART.5 Incaricati della vigilanza

1. Oltre al servizio di Polizia Locale, che è diretto dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato e viene svolto dai componenti del servizio stesso, sulla cui organizzazione si rimanda all'apposito Regolamento di Polizia Locale, istitutivo del Servizio, preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, sono anche gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 D.P.R. 22 Settembre 1988 n. 447 nell'ambito delle rispettive mansioni.

ART.6 Operazioni di Polizia Giudiziaria

1. Gli agenti ed i funzionari di cui all'art. 5 debbono essere muniti della tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, e qualora non siano in divisa, devono esibirla dopo essersi qualificati e prima di procedere.

ART. 7 Licenze e autorizzazioni

1. Le autorizzazioni, concessioni nulla-osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente Regolamento debbono, in ogni caso, essere emesse per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare, oppure al rappresentate legale dell'ente o associazione interessata;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'esercizio dell'attività oggetto di autorizzazione e di ritenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
 - d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi eccezionali a suo criterio insindacabile, i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
 - f) previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni.Le spese relative al rilascio sono a carico del destinatario.
Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni, licenze, ecc..., previste dal presente

articolo fossero subordinate al pagamento, presso la Tesoreria Comunale di una cauzione, il Comune potrà trattenere direttamente dalla stessa in tutto (fatta salva la residua maggior somma del danno subito, o in parte il costo) così come valutato dall'Ufficio Lavori Pubblici, per il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni sia subordinato al pagamento di una tassa (COSAP, ecc.) esse saranno rilasciate contro esibizione della prova dell'avvenuto pagamento o contro il pagamento stesso.

ART. 8

Suolo pubblico - definizione

1. Per suolo pubblico, agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggetta a servitù d'uso o di passaggio pubblico o comunque aperte al pubblico transito.
2. È proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.
3. Quando si tratti di suolo o spazio di proprietà privata di cui al primo comma, l'Amministrazione Comunale dispone della servitù d'uso limitatamente alla superficie.
4. Per alterazione od occupazione degli spazi sottostanti occorre anche il consenso del nudo proprietario.

ART. 9

Occupazione di suolo pubblico

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali, dal Regolamento Comunale COSAP e dall'atto di autorizzazione:
 - a) pagamento della COSAP, ove previsto, di altre tasse e/o diritti;
 - b) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
 - c) compiere le operazioni di difesa necessarie e installare le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
 - d) apporre segnali luminosi d' avviso in tutti i casi di scarsa visibilità, quando l'occupazione debba continuare anche la notte;
 - e) ridurre in pristino stato il terreno occupato al termine dell'occupazione.Sono eccettuate in ogni caso da limitazioni di orario le normali limitazioni d'uso di suolo pubblico con pedane, tavoli, sedie, vasi, nonché quelle relative a manifestazioni pubbliche, purché regolarmente autorizzate, di carattere politico, sociale, sindacale, sportivo ecc.
2. È vietato rimuovere o spegnere i segnali di avviso di cui a precedente punto c); ai responsabili delle imprese addette ai lavori destinatari delle licenze incombe l'obbligo della sorveglianza a che tali segnali rimangano accesi in continuazione durante il tempo prescritto.

ART. 10

Occupazione abusiva del suolo pubblico

1. Le turbative e abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le sanzioni comminate da

leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza sindacale a cura del servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

ART. 11

Aree di particolare rilevanza

1. Al fine di salvaguardare all'interno del tessuto urbano zone meritevoli di particolare tutela, per le componenti di interesse storico-architettonico e paesistico che le caratterizzano, vengono individuate, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 48/2017, le seguenti aree di particolare rilevanza:
 - **Chiesa della Pagana;**
 - **Aree adiacenti i plessi scolastici;**
 - **Villa Rusconi e parco adiacente;**
 - **Parco Via Monte Grappa;**
 - **Parco della Pace;**
 - **Piazza Chiesa**
 - **Piazza Don Arioli.**
 - **Parco Sandro Pertini**
2. Salvo quanto stabilito circa le occupazioni inferiori alle 3 ore, sulle suddette aree sono esclusivamente consentite, previa autorizzazione da richiedersi almeno trenta giorni prima:
 - le manifestazioni ed iniziative di qualsiasi tipo compatibili con la valenza storico-architettonica, paesistica e naturalistica dei luoghi, previste dalla programmazione annuale predisposta dall'Ufficio comunale competente sulla base di criteri generali predefiniti, finalizzata a valorizzare il centro storico e gli aspetti socio-culturali della Città;
 - le attività di propaganda politica;
 - le attività di sensibilizzazione sociale o raccolte fondi a scopo benefico promosse da Onlus registrate nell'ambito di iniziative di interesse generale o locale;
 - le attività ricondotte a ricorrenze locali o particolari eventi organizzati dall'Amministrazione comunale o autorizzati da questa;
 - l'attività degli artisti da strada, qualora autorizzati ai sensi dell'art. 71 del presente regolamento;
3. Le richieste di cui al comma 2 dovranno pervenire almeno 30 gg. prima all'Ufficio comunale competente sulla base della valenza pubblica dell'iniziativa. Verranno a tal fine determinati dalla Giunta comunale criteri per favorire una rotazione nell'usufruzione del suolo pubblico. Per le attività temporanee non inserite nella programmazione, l'Ufficio procedente richiederà un preventivo parere vincolante all'Ufficio cui è demandata la programmazione di cui sopra. Nel caso di mancata risposta entro 10 giorni, il parere si intenderà negativo, in quanto l'attività richiesta risulta incompatibile con quelle già programmate;
4. Sulle suddette aree, ad eccezione di quelle utilizzate nell'ambito di iniziative organizzate e/o autorizzate dall'Amministrazione comunale oltre a quanto previsto a livello generale nell'art. 8 comma 2 del presente Regolamento e da regolamenti disciplinanti specifiche attività è vietato:
 - Il commercio su area pubblica ancorché in forma itinerante;
 - L'esercizio dei mestieri girovaghi;

- Il volantaggio e le altre forme di “pubblicità varia” come definita nel Regolamento Comunale sulla Pubblicità;
 - L'utilizzo di strumenti sonori e di apparecchiature di amplificazioni qualora dovessero arrecare disturbo
 - Attività varie ritenute non compatibili con la corretta fruizione dei luoghi;
5. In prossimità dei luoghi di culto, sulle aree cimiteriali e nelle relative fasce di rispetto individuate ai sensi del R.D. 1265/34 nonché in prossimità dei luoghi di cura, non è ammessa alcun tipo di occupazione e/o manifestazione se non quelle rientranti nella programmazione comunale. Le stesse dovranno comunque essere compatibili con le funzioni religiose che si svolgono nei siti a ciò deputati.

ART. 12

Sicurezza urbana ed incolumità pubblica – Definizione

1. Per sicurezza urbana si intende il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito del contesto urbano e locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
2. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
3. Il Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, interviene a tutela delle situazioni inerenti la sicurezza urbana ai sensi del comma 1 lettera b) e comma 2 dell'art. 54 del T.u.e.l., e precisamente:
 - situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi (quali spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento prostituzione, accattonaggio molesto con impiego minori o disabili, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool);
 - situazioni in cui si verificano comportamenti quali: danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o tali da impedirne la fruibilità o da determinare uno scadimento della qualità urbana;
 - l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di aree e immobili tali da favorire le situazioni di cui ai punti a) e b);
 - situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendano difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;
4. Le cose, gli strumenti, i mezzi costituenti violazione ai sensi del presente titolo o usati per commettere la violazione verranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81 ed eventualmente confiscati ai sensi dell'art. 20.

ART. 13

Atti vietati a tutela della sicurezza urbana

1. I seguenti comportamenti, qualora arrecanti disturbo o riferibili alle situazioni elencate all'art. 13 comma 3, sono vietati in relazione alla necessità di tutelare i beni ed interessi pubblici elencati nell'articolo precedente:
 - a) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi

- cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di arredi e attrezzature pubbliche quando tale comportamento è finalizzato al bivaccamento e favorisce situazioni di degrado (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
 - d) l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzato;
 - e) l'assembramento di persone nei luoghi di pubblico passaggio o l'occupazione abusiva con manufatti o altro, tale da costituire motivo di ingombro, intralcio e disturbo al transito pedonale e/o veicolare o alla quiete pubblica;
 - f) l'occupazione di suolo pubblico, ancorché autorizzato, con manufatti o altro che costituiscano alterazione al decoro urbano in genere o pregiudizio al valore storico - architettonico e paesistico del contesto in cui si inseriscono o, comunque, svolta in maniera tale da impedirne la libera fruibilità;
 - g) i comportamenti in genere che determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o di grave turbativa al libero utilizzo o accesso degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica degli stessi, anche in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro di usufruibilità degli ambienti o tali da creare offesa alla pubblica decenza o molestia, quali :
 - il bivaccamento che causi intralcio o degrado riguardo al contesto in cui si svolge, in particolare in giardini pubblici ove non sono predisposte strutture atte allo scopo, nei pressi di luoghi di culto o con valenza d'interesse storico-architettonico;
 - gli assembramenti organizzati o meno in luogo pubblico o privato tali da comportare molestia o disturbo;
 - condurre nelle aree pedonali aperte, sotto i portici e nelle gallerie aperte al pubblico transito pedonale, ciclomotori o altri veicoli a motore;
 - far uso di pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo che possa creare nocumento o pericolo per i pedoni;
2. All'atto della contestazione delle violazioni previste nel comma precedente, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata. Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie e cautelari previste, l'inottemperanza a tale ordine impartito dagli organi preposti alla vigilanza verrà perseguita ai sensi dell'art. 650 del codice penale in quanto attinente a motivi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico o igiene.

ART. 14

Interventi di contrasto al commercio abusivo

1. Al fine di contrastare il commercio abusivo su area pubblica in contesti particolarmente critici dal punto di vista della sicurezza urbana, è vietato dare qualunque emolumento a qualsiasi titolo a coloro che svolgono attività commerciale non autorizzata sul territorio o che richiedono compensi per attività di parcheggio abusivo su aree pubbliche a

sosta libera o regolamentata da disco orari o da parcometro.

ART. 15 **Tutela dei luoghi di culto**

1. E' fatto divieto di incaricare a qualsiasi titolo estranei alle operazioni di pulizia e conduzione delle tombe di famiglia. Il titolare dovrà comunicare all'Ufficio Cimiteriale dei Servizi Demografici del Comune di Rescaldina ogni incarico assegnato a qualsiasi titolo, specificando il nominativo dell'incaricato e l'oggetto dell'incarico stesso, depositandone copia del documento d'identità.
2. Chiunque venga sorpreso ad effettuare operazioni di cui al punto precedente, in assenza di prescritta comunicazione, sarà soggetto alla medesima sanzione prevista per colui che ha omesso di conferire l'incarico.

ART. 16 **Interventi compartecipativi su aree pubbliche o di uso pubblico**

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale ove sussistono particolari criticità dal punto di vista della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica e vi sia un interesse manifestato da parte di cittadini o realtà sociali-economiche individuate, possono essere posti in essere mediante forme compartecipate pubblico-privato, interventi anche strutturali di regolamentazione/limitazione della fruizione pubblica degli spazi atti a tutelare la sicurezza pubblica e la pubblica incolumità nonché a migliorare la qualità urbana e le condizioni di vivibilità degli ambiti stessi;
2. L'attuazione di tali forme di compartecipazione dovrà essere formalizzata attraverso la sottoscrizione tra le parti di uno specifico atto, da inquadrarsi nell'ambito dell'"accordo sostitutivo" di cui all'art. 11 della Legge 241/90, disciplinante i reciproci obblighi e le modalità attuative dell'intervento;
3. Le situazioni pregiudizievoli alla sicurezza ed incolumità inerenti le aree oggetto di accordo di cui al punto precedente devono trovare puntuali riscontri presso le Forze di Polizia statali o locali, che attesteranno l'idoneità degli interventi proposti ai fini di un efficace contrasto dei fenomeni ivi manifestatisi;
4. E' fatto obbligo per chiunque di osservare quanto specificato nell'atto di cui al comma 2).

ART. 17 **Sostanze stupefacenti**

1. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale è vietato:
 - a) cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti;
 - b) acquistare, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti;
 - c) consumare, individualmente o in gruppo, sostanze stupefacenti;
 - d) adottare condotte che possano agevolare o favorire in qualsiasi modo i comportamenti di cui ai punti che precedono (quali, ad esempio, la segnalazione a mezzo di accendini di un punto vendita di sostanze stupefacenti **o altre modalità consone allo scopo**).

ART. 18

Aree dismesse ed immobili oggetto di occupazioni abusive

1. Salvo situazioni contingibili ed urgenti, che potranno essere oggetto di provvedimenti specifici, i proprietari e/o conduttori legittimi di immobili/aree dismesse che versano in stato di abbandono e/o oggetto di occupazione abusiva sono tenuti:
 - a) alla realizzazione, contestualmente alle operazioni di sgombero effettuate ai sensi del punto precedente, di opere idonee ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà;
 - b) alla bonifica dell'area, da effettuarsi entro i tempi tecnici strettamente necessari;
 - c) all'attivazione di idonea sorveglianza dell'immobile al fine di evitare ulteriori situazioni di occupazione abusiva;
 - d) alla messa in sicurezza dell'immobile attraverso idonei interventi statici e di ripristino;
- 2) L'idoneità delle operazioni svolte in ottemperanza ai su indicati punti a) e d) dovrà essere asseverata da tecnico abilitato.
- 3) Nelle ipotesi di cui al comma 1, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di violazione.

ART. 19

Limitazioni al consumo di bevande alcoliche

1. Nel territorio del Comune di Rescaldina in aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato l'acquisto, la detenzione, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di minori di anni 18. Tali divieti si estendono, nel suindicato contesto, anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;
2. Nelle circostanze di cui al punto precedente è fatto altresì divieto a chiunque e a qualsiasi titolo cedere, anche gratuitamente, a minori di anni 18, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
3. Nei luoghi e tempi prescritti con provvedimento sindacale, può essere previsto il divieto per gli esercizi commerciali di vendere per asporto bevande alcoliche; qualora ciò costituisca attività principale dell'esercizio tale divieto si intende posto unicamente negli orari specificati nel provvedimento stesso.
4. Il trasgressore delle condotte prescritte nei commi precedenti è tenuto altresì ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo;
5. i gestori dei pubblici esercizi o esercizi commerciali e loro addetti che somministrano, cedono a qualsiasi titolo o vendono alcolici a minori di anni 16 saranno perseguiti a norma dell'art. 689 del codice penale;
6. Responsabile della violazione al presente regolamento commessa da minorenni è considerato l'esercente la potestà genitoriale, così come prescritto dalla legge 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.

7. Chiunque venda o somministri alcolici ai minori di anni 18, è punito con la violazione prevista dall'art. 14 ter della Legge 125/2001

ART. 20

Comportamenti contrari al decoro

1. E' vietato tenere comportamenti contrari al decoro ed all'usufruibilità degli ambienti o che creino offesa alla pubblica decenza o molestia quali la prostituzione su strada e le deiezioni umane in luoghi di pubblico passaggio, ovvero tutti quei comportamenti che in genere determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o grave turbativa al libero utilizzo degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica delle stesse.

ART. 21

Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo in modalità tale da causare disturbo ai passanti **mediante atteggiamenti insistenti o intimidatori o creando** pregiudizio per la propria o altrui incolumità o intralcio alla circolazione veicolare;

ART. 22

Inottemperanza agli ordini impartiti dagli organi di vigilanza

1. All'atto della contestazione delle violazioni di cui agli articoli 20 e 21, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata. Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie e cautelari previste e salvo il fatto non costituisca **più grave** reato, l'inottemperanza a tale ordine dato dagli Organi di polizia statale o locale, anche verbalmente, verrà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale in quanto attinente a motivi di sicurezza, ordine pubblico o igiene.

ART. 23

Nomadismo

1. In tutte le aree verdi pubbliche o private di Rescaldina è istituito il divieto assoluto di insediamento abitativo precario o bivaccamento temporaneo;
2. E' fatto obbligo ai proprietari di aree verdi di vigilare al rispetto delle predette situazioni, denunciando tali fenomeni alle Forze dell'Ordine statali o locali entro tre giorni dall'inizio dell'occupazione stessa;
3. I proprietari di aree interessate dagli insediamenti oggetto del presente articolo, dovranno porre in essere ogni intervento idoneo ad impedire ulteriori occupazioni, secondo le prescrizioni dettate dagli Uffici comunali competenti;
4. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno intervenire, anche d'ufficio, allo sgombero dei terreni da persone o cose ivi insediate da oltre tre giorni in modo abusivo e all'attivazione delle procedure necessarie al ripristino delle condizioni di salubrità e sicurezza delle aree. I costi delle suddette operazioni saranno posti a carico dei proprietarie delle aree inadempienti rispetto al punto 2);

5. Gli oggetti e le cose ritrovate nell'ambito delle operazioni di cui sopra, non di uso strettamente personale e non riconducibili nell'immediato ad alcun legittimo proprietario, saranno rimosse ed avviate ai centri di raccolta rifiuti;
6. Le cose utilizzate o comunque destinate a favorire l'insediamento abusivo non costituenti rifiuto, il cui legittimo possesso viene rivendicato in giornata, verranno tratte in custodia temporanea e restituite al proprietario/possessore, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.

ART. 24

Pericolo per la pubblica incolumità

1. Se una casa, un muro od in genere qualunque fabbricato o parte di esso, compresi gli intonaci, minacci rovina con pericolo per l'incolumità delle persone, il Sindaco, fatte eseguire le opportune indagini, ordinerà ai responsabili di rimuovere lo stato di pericolo nel termine e nei modi che saranno suggeriti dal grado dell'imminenza del pericolo stesso.
2. È vietato far sporgere i rami sulla pubblica via, ad una altezza inferiore ai 4.50 metri o, in ogni caso, quando possano essere di pericolo od intralcio alla circolazione, soprattutto a seguito di maltempo. In caso di inadempienza all'intimazione del Sindaco il lavoro sarà eseguito d'ufficio con spese a carico del proprietario e senza pregiudizio per l'azione penale ai sensi dell'art. 54 T.U. 267/2000.
3. A tale disciplina viene assoggettato lo sgombero della neve e del ghiaccio dai tetti e dai marciapiedi allorché si configuri uno stato di pericolo alla pubblica incolumità.

ART. 25

Depositi materiali di risulta

1. Nel caso di restauri di fabbricati, di pulitura di tetti, di sostituzione delle grondaie, ecc... prospicienti il suolo stradale, dovranno collocarsi all'estremità dell'area interessata dai lavori, due o più segnali che avvertano le persone del pericolo.
2. Se, per ristrettezza della strada o per altre ragioni locali, non si possa adottare questa misura cautelare, l'Autorità Comunale promuoverà ulteriori prescrizioni.
3. I depositi di materiali, calcinacci ecc..., dovranno essere rimossi dal suolo pubblico e in giornata. I rottami e i calcinacci dovranno essere portati sino a terra o calati a mezzo di opere atte ad assicurare la pubblica incolumità ed impedire la formazione di polvere.

ART. 26

Scavi su suolo pubblico

1. Gli scavi su suolo pubblico, i quali non si possono chiudere stabilmente in giornata, devono essere sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del lavoro.
2. Qualora si tratti di scavo di altri lavori comunque interessanti il suolo stradale, dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada e relative norme regolamentari.
3. È fatto obbligo all'impresa esecutrice dello scavo, o di altri lavori, indicare con apposite segnalazioni sia il primo nome che la ragione sociale nonché la data prevedibile del termine dei lavori.

ART. 27

Impalcature

1. È vietato costruire impalcature, o accatastare assi o altro materiale da ponteggi, sopra il suolo pubblico senza permesso dell'Autorità Comunale la quale, nell'accordo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità.
2. È assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili, manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico.
3. L'impalcatura, qualora occupi l'intero marciapiede, dovrà essere costruita a galleria, col soffitto idoneo a impedire la caduta di polvere o frammenti, e dotati di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il traffico dei pedoni in assoluta sicurezza. L'impalcatura sul lato prospiciente la caduta di detriti sul suolo pubblico dovrà assolvere anche ad una funzione estetica. Gli spigoli dell'impalcatura dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e, durante le ore notturne, dovranno essere altresì collocate le luci rosse di pericolo.

ART.28

Conservazione degli edifici, manutenzione tetti, cornicioni, pluviali, infissi, ecc.

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione in modo tale da evitare l'irregolare caduta delle acque piovane o deterioramento di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
3. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dal proprio Ufficio Lavori Pubblici.
4. In particolare dovranno essere riparati prontamente a cura e spese dei proprietari i guasti o le rotture che dovessero colpire le grondaie, i tubi, i pavimenti o le griglie, i telai, botole e simili sul suolo pubblico.
5. I proprietari dovranno in ogni caso segnalare tempestivamente i guasti e/o le rotture all'Autorità Comunale ove questi possano causare pericolo.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario degli immobili, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di violazione.

ART.29

Accensioni di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

1. È vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale per qualsiasi ragione, salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori (es.: pavimentazione, incatramatura, ecc.).
2. L'accensione di piccoli fuochi per l'utilizzo di barbecues, o attrezzi simili, è consentita purché non si crei molestia al vicinato, utilizzando come combustibile materiale idoneo

allo scopo.

3. È pure vietata l'accensione di fuochi in prossimità di strade extraurbane quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse con pericolo alla circolazione dei veicoli.
4. In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza – R.D. .18/6/1931 n. 773.
5. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali (cat. F3 e F4 così come definiti dall'art. 3 del D.Lgs 123/2015), falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
6. È assolutamente vietato:
 - l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche in luoghi aperti;
 - gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
 - fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanza di fiamme libere.
7. In caso di trasgressione rimane salva, al di là dell'applicazione di sanzioni amministrative, la perseguibilità dei responsabili per i reati previsti e puniti dagli artt. 423 e 449 C.P.

ART. 30

Cautele nei lavori

1. Nei luoghi di pubblico passaggio, cortili compresi, ed in ogni area aperta al pubblico, tutti i lavori che possono recare pregiudizi per i passanti, ancorché autorizzati dall'Amministrazione Comunale devono, essere svolti previa adozione di idonei ripari.
2. Le stesse cautele dovranno essere adottate dai titolari di negozi, di laboratori e di oreficerie aperti verso luoghi di pubblico passaggio in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, acqua ed altro, ovvero di afflati maleodoranti.

ART.31

Lancio e trasporto di oggetti – Giochi vietati

1. È vietato gettare od abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.
2. È pure vietato lanciare pietre, palle di neve, frutta, ortaggi, uova o qualsiasi altro oggetto o cosa che possa risultare di pregiudizio alle persone ed alla proprietà altrui, nonché lanciare e far esplodere petardi, mortaretti e simili (cat. F3 e F4 così come definiti dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs 123/2015) in luogo pubblico senza preventiva autorizzazione comunale.
3. È dal pari vietato, fuori dai luoghi all'uopo destinati, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone, arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della illuminazione pubblica nonché sui cartelli stradali e pubblici manufatti.
4. È vietato il trasporto, di oggetti (vetri, ferri, acuminati, ecc.) che possano recare danno o comunque pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele atte a evitare danno alle persone.
5. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) non debbono essere trasportati da parte di persona a bordo di mezzi a due ruote quali biciclette, ciclomotori, motociclette od a rimorchio degli stessi.
6. Sono fatte salve le norme previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di

esecuzione.

ART. 32

Operazioni domestiche vietate – Esposizioni di oggetti pericolosi

1. È vietato battere tappeti, stuoie, ecc. o fare altre simili operazioni sulla pubblica via od alle finestre ad esse prospicienti e gettare da finestre, balconi, terrazzi, ecc., ogni genere di cose sulla pubblica via o su luoghi ancorché privati di pubblico o comune passaggio.
2. È vietato annaffiare piante in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico o di comune passaggio.
3. È parimenti vietato tenere sulle finestre, logge, ringhiere, ecc..., vasi di fiori, gabbie di uccelli ed altri oggetti se non efficientemente assicurati.
4. I serramenti, le persiane e le griglie delle finestre debbono in ogni caso essere assicurati in modo da non essere mossi dal vento e tenuti in perfetto stato d'uso dai proprietari in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti, o disturbo della quiete pubblica.
5. Dalle finestre interne la spolveratura di cui al primo comma potrà farsi solamente nelle ore antimeridiane fino alle ore 9 dal 1° Maggio al 30 Settembre e fino alle ore 20 dal 1° Ottobre al 30 Aprile.

ART.33

Canne fumarie

1. Fatta salva l'osservazione delle norme contro l'inquinamento atmosferico, nell'interno come nell'esterno delle abitazioni non è permesso accendere fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
2. È vietato di dare sfogo al fumo dai camini, stufe, ecc., appoggiando relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.
3. Le canne dei camini, delle stufe, dei forni, delle cucine ed in genere tutti i condotti del fumo e dei gas devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine e mantenuti in perfetto stato di manutenzione.

ART.34

Sgombero della neve sui tetti

1. È proibito gettare la neve dai tetti o trasportarla dall'interno dei cortili sul suolo pubblico. Quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, lo scarico di esse su sul pubblico e potrà essere autorizzato dall'Autorità Comunale che prescriverà le opportune cautele perché l'operazione non risulti pericolosa od incomoda al pubblico transito.
2. In tal caso il proprietario dello stabile, dal quale viene effettuato lo scarico, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dall'Autorità che rilascia l'autorizzazione, quando la neve scaricata sia di ostacolo al pubblico transito.
3. I poggiali e i davanzali delle finestre debbono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di sgombero della via o piazza sottostante ed in modo da non recare danno o molestia ai passanti.

ART.35

Sgombero della neve dai marciapiedi e rimozione del ghiaccio

1. I conduttori, i proprietari residenti, gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigiani e pubblici esercizi sono tenuti, anche solidamente, a spazzare la nave dai marciapiedi e dai sottoportici lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività e pertinenze. In mancanza del marciapiede l'obbligo di togliere immediatamente lo strato di ghiaccio che si fosse formato, non mancando di spargere al suolo, nel frattempo, sostanze idonee ed impedire lo sdruciolamento.

ART.36

Divieto di spargimento acqua

1. È vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico, in tempo di gelo, salvo i casi di reale necessità.
2. È vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi in misura tale che ne risulti incomodo o pericolosi per i passanti.
3. È vietato far defluire sulla pubblica via acqua proveniente dalle private proprietà utilizzata per i lavori sia domestici che professionali.

ART.37

Accatastamento di legna e materiali infiammabili

1. Non si possono accatastare né tenere accatastate, allo scoperto, nei cortili circondati dai fabbricati da più di due lati, legni e altre materie di facile accensione se non si adottano le cautele che prescriverà l'Autorità Comunale a seconda dei casi.
2. Nell'interno dell'abitato i magazzini ed i depositi di fieno, legnami, stracci, legna da ardere, cartonati non possono essere tenuti che in locali coperti o solai in cemento armato, oppure in locali isolati, muniti di fitta rete metallica alle finestre.
3. I locali soprastanti e contigui ai magazzini, di cui al comma precedente, non possono contenere materiali facilmente infiammabili.

ART.38

Gas – Uso di apparecchiature

1. Per l'installazione di apparecchi di utilizzazione di gas combustibile (gas manifatturato, gas naturale, gas di petrolio liquefatto) ad uso civile, sia coloro che procedono all'impianto che l'utente dovranno attenersi alle disposizioni di legge ed alle norme emanate dai Ministeri competenti, vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.

ART. 39

Materiale infiammabile – Scorte

1. È vietato detenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostiglio soprastanti e sottostanti le abitazioni riserve di bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio anche in piccole quantità. È comunque fatta salva l'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di prevenzione

incendi per le attività ed i locali soggetti al rilascio del relativo certificato in base alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 40

Disciplina per l'esposizione di cartelli, insegne e simili

1. È vietata qualsiasi esposizione di insegne, vetrine, cartelli, locandine, frontoni, addobbi, festoni, luminarie, mensole e sostegni, nomi di ditte e pubblicità di ogni genere senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale che potrà negarla per fini di tutela dell'estetica cittadina in generale e del carattere artistico e storico del luogo ovvero altro giustificato motivo.

ART. 41

Monumenti e targhe

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione comunale, prefettizia o ministeriale, secondo le rispettive competenze, e fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.
2. A questo scopo dovranno sempre pervenire in tempo utile i disegni, i modelli e le fotocopie delle opere, i testi degli epigrafi e quant'altro necessario; l'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di rimuovere od in qualche altro modo togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o memorie monumentali esistenti all'esterno degli edifici.

ART. 42

Tende nelle arcate

1. Le tende installate nelle arcate dei portici per riparare dal sole devono corrispondere, nei riguardi delle linee architettoniche, alle disposizioni del successivo articolo.
2. Il margine inferiore dovrà distare dal piano camminabile almeno 2,20 metri quando le arcate dei portici abbiano all'interno il marciapiede.
3. Le estremità di tali tende devono essere assicurate a pilastri in modo da impedire che il vento le agiti e le trasporti.
4. Le tende stesse devono essere predisposte in armonia con l'architettura dell'edificio

ART. 43

Tende dei negozi

1. Il rilascio di permessi per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetto alle precedenti norme, è subordinato alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe viarie, la segnaletica stradale, i numeri civici, e non disturbino la circolazione del traffico e la circolazione pedonale sui marciapiedi.
2. Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico, architettonico, dimensioni, colori, si rimanda all'art. 122 del Regolamento Edilizio.
3. Nessuna tenda su spazio pubblico può essere assicurata al suolo con fili, perni, pali, ecc.
4. È vietato protendere tende su spazio pubblico diverso dai marciapiedi, o comunque dai

luoghi preclusi al traffico veicolare.

5. In caso di maltempo le tende non possono rimanere spiegate.

ART. 44 **Vernici fresche**

1. Ogni oggetto in genere verniciato fresco, situato lungo il pubblico passaggio, dovrà essere convenientemente segnalato al pubblico in modo facilmente visibile.

ART. 45 **Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio: divieti e norme di utilizzo**

1. È vietato prelevare l'acqua o spruzzarla contro i passanti così come manomettere, anche nelle fontanelle, i congegni automatici e non, regolanti i getti d'acqua.
2. È altresì vietato gettare nelle vasche, carta, rifiuti, oggetti nonché cose di qualunque tipo atte a sporcare o inquinare le acque e imbrattare le vasche stesse.
3. È vietato abbeverare animali direttamente da fontane o fontanelle.
4. L'uso dell'acqua dalle fontane pubbliche è permesso esclusivamente per uso alimentare nonché per quelle piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura delle mani, pulizia di piccole ferite, ecc.. che si effettuano normalmente sui bambini.
5. Sono vietate presso fontane e fontanelle le abluzioni che eccedono le piccole operazioni di carattere igienico, nonché la lavatura di panni e biancheria.
6. Con propria ordinanza il Sindaco può vietare ai privati cittadini di versare acqua derivata dai civici acquedotti per annaffiare orti, giardini, strade e cortili. È sempre consentito all'Amministrazione Comunale l'uso dell'acqua derivata dai civici acquedotti per l'irrigazione del verde pubblico.
7. Idranti - È vietato ai privati, senza permesso dell'Ufficio Lavori Pubblici, derivare acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio. Sono fatti salvi i casi di grandi emergenze (incendio, versamento sulla pubblica via di acidi o liquidi caustici ecc.) nei quali però l'utilizzo degli idranti deve essere tempestivamente segnalato alla Polizia Locale e ai Lavori Pubblici.
8. È sempre vietato, nell'arco delle 24 ore, posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5 dai civici idranti.
9. È sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l'uso degli idranti ai Vigili del Fuoco ed alle organizzazioni della protezione civile. In caso di parziale o totale messa fuori uso dei civici acquedotti, nonché nei casi in cui l'acqua in essi condotta risulti non usabile per scopi alimentari o igienici, il Sindaco o Assessore delegato od in caso di assoluta urgenza il Tecnico Comunale o il Comandante del Corpo di Polizia Locale o loro F.F., potranno dare in deroga a quanto sopra espresso permessi straordinari di utilizzo, anche in forma orale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 46 **Imbrattamento muri – Affissioni manifesti**

1. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni, figure come per insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone, schiuma da barba od altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti degli

esercizi pubblici.

2. L'affissione dei manifesti, avvisi, manoscritti, ecc. è permessa esclusivamente sugli spazi resi disponibili dall'Amministrazione Comunale e deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento e delle leggi vigenti in tema di pubbliche affissioni.

ART. 47

Cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione infissi – sottoportici

1. Tutti i luoghi aperti al pubblico od anche semplicemente in vista del pubblico devono essere tenuti costantemente sgombri e puliti. I conduttori, i proprietari e gli amministratori di qualsiasi stabile sono solidamente tenuti ad una decorosa manutenzione e pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi antistanti ai relativi edifici. L'Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie opere di pulizia, di tinteggiatura, ed anche la sostituzione o la riverniciatura degli infissi.

ART. 48

Suolo pubblico e imbrattamento – Divieti

1. È vietato imbrattare o sporcare il suolo pubblico o gettare acqua, rifiuti, bucce od altri oggetti di qualsiasi specie come è parimenti proibito nell'ambito del centro abitato ed in qualsiasi luogo pubblico o privato aperto al pubblico o alla pubblica vista.
2. È vietato soddisfare alle naturali esigenze corporali fuori dagli appositi manufatti.
3. I titolari di esercizi pubblici sono comunque tenuti a mettere a disposizione del pubblico servizi igienici e non possono rifiutarne l'uso.
4. Qualora un pubblico esercizio abbia i servizi igienici fuori uso esso dovrà rimanere chiuso al pubblico fino al loro ripristino.
5. Allo scopo di impedire lordure o possibili inconvenienti ai pedoni, i proprietari di cani o le persone incaricate della loro momentanea custodia debbono impedire che gli animali, con deiezioni o spargimenti di liquami, sporchino i marciapiedi, gli spazi prospicienti i negozi, gli attraversamenti pedonali e gli accessi alle civiche abitazioni o ad edifici pubblici e gli spazi a verde di uso pubblico.
6. Ove si verificasse tale evenienza è fatto comunque l'obbligo al proprietario del cane ed alle persone momentaneamente incaricate alla custodia, di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed alla asportazione delle deiezioni qualora siano state utilizzate, per soddisfare le esigenze fisiologiche del cane, la sede stradale, i marciapiedi delle strade stesse e i luoghi dei parchi o giardini non espressamente destinati a tale scopo. È fatto obbligo ai proprietari dei cani o alle persone incaricate della loro momentanea custodia, di avere con sé idonei contenitori per la raccolta delle deiezioni.
7. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 23 del regolamento tutela animali e le relative sanzioni.
8. È altresì proibita, sul suolo pubblico la riparazione di veicoli e simili salvo se determinata da forza maggiore cause fortuite occorse durante la circolazione.
9. Qualora la lavatura delle autovetture o simili avvenga lungo corsi d'acqua, canali, fosse o rogge, verranno applicate, in quanto compatibili le sanzioni più gravi prescritte dalle leggi statali o regionali vigenti.
10. Rientra nell'ambito del potere discrezionale dell'Amministrazione Comunale stabilire divieti di accesso ad animali in alcune zone del paese.

ART. 49

Arredi urbani, parchi e giardini pubblici – divieti

1. Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per rifiuti, scavalcare le recinzioni e danneggiare tutti gli impianti pubblici o i manufatti in generale.
2. È vietato cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde o virgulti, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, camminare sugli spazi erbosi.
3. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal seguente Regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.
4. Nei parchi e giardini pubblici è particolarmente vietato:
 - a) arrecare disturbo con giochi, schiamazzi, apparecchi radio fonici e di riproduzione sonora tenuti a volume non moderato;
 - b) recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tale località;
 - c) collocare sedie, baracche, panche, ceste o altre cose fisse o mobili;
 - d) sostare, senza autorizzazione, per la vendita di merci, bevande e giornali ed altro;
 - e) entrare, sostare o parcheggiare con qualsiasi veicolo (auto, motocicli, ciclomotori, biciclette, ecc.), con esclusione dei passeggini per infanti e delle carrozzine per portatori di handicap o vetture speciali per gli stessi.
5. È permessa la circolazione di bambini in bicicletta di età non oltre gli 8 anni e sotto il controllo degli accompagnatori.
6. Le autovetture recanti il distintivo portatore handicap non potranno comunque accedere nei parchi e giardini pubblici e troveranno collocazione negli attigui spazi riservati.
7. È sempre consentito il transito di vetture ed automezzi dell'Amministrazione Comunale, delle forze di Polizia, dei servizi pubblici e di quelle persone debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
8. L'utilizzazione dei giochi installati per i bambini da parte di persone di età superiore ai 12 anni.

ART. 50

Disposizioni sul verde privato

1. I proprietari, gli affittuari, e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni liberi devono mantenere in condizione di pulizia e liberi da arbusti e animali infestanti. Così come devono mantenere in efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità e dei marciapiedi;
2. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi o siepi in cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione degli stessi in modo che sia sempre evitata ogni situazione di disagio o pericolo tanto dei veicoli quanto dei pedoni; i proprietari di alberi ad alto fusto in prossimità di strade e aree pubbliche sono tenuti a vigilare sulla sicurezza degli stessi onde evitare situazioni di potenziale pericolo.

3. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizione decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale;
4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti proprietari.

ART. 51
Divieto di tenere animali

1. È vietato tenere all'interno del centro abitato, così come definito dal Codice della Strada, animali anche domestici o allevamenti, che rechino molestia o danni al vicinato.
2. Si rimanda per quanto non espresso alle norme contenute nel punto 3.10 del Regolamento Locale d'igiene.
3. Il Sindaco, nel notificare il divieto, fisserà all'interessato un termine per l'allontanamento degli animali.

ART. 52
Animali pericolosi

1. È fatto assolutamente divieto di tenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo animali di indole feroce anche se addomesticati o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.
2. Questi animali, se appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale o sostarvi per l'effettuazione di spettacoli circensi, dovranno:
 - a) essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
 - b) essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone o con gli altri animali;
 - c) essere costantemente vigilati da persona adulta.

ART. 53
Della tenuta dei cani

1. Ferme restando le disposizioni sull'istituzione anagrafica canina, delle leggi regionali vigenti in materia, nonché del Regolamento Comunale per il benessere per la tutela e i diritti degli animali, è vietato:
 - a) aizzare cani fra loro o contro persone;
 - b) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere passanti;
 - c) dare anche temporanea custodia cani di cattiva indole a bambini o incapaci;
 - d) far vagare cani sulla "strada", come definito dall'art. 2 comma 1° del Codice della Strada;
 - e) al di fuori delle proprietà private i cani dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio e ove necessario muniti di museruola;
 - f) le proprietà private custodite da cani dovranno essere fittamente recintate per la loro intera lunghezza e per un'altezza tale che i cani sporgendosi dall'interno non abbiano modo di raggiungere ed eventualmente mordere i passanti e coloro che si appoggiano alla

recinzione;

g) è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastano con le disposizioni vigenti;

h) è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio comunale;

i) è fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalla A.T.S. per fini zooprofilattici;

j) è fatto assolutamente divieto di tenere animali in spazi angusti e privi dell'acqua e del cibo necessario, ad eccezione degli animali d'allevamento ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi;

k) è fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie;

l) è fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli ed altri trattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto;

m) è fatto assoluto divieto detenere cani senza aver provveduto alla loro iscrizione all'anagrafe canina;

n) è fatto assoluto divieto detenere cani senza che questi abbiano il microchip previsto.

2. Per quanto qui non espresso si richiama la legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo Regolamento Comunale per il benessere per la tutela e i diritti degli animali

ART. 54

Rifiuti urbani “domestici” e assimilati

1. È vietata/o:

a) l'abbandono dei rifiuti;

b) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti conferiti dagli utenti su suolo pubblico o collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;

c) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;

d) il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti in contenitori o sacchi non conformi alle disposizioni del presente regolamento

e) l'esposizione di sacchi o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati al punto 1. del presente articolo;

f) l'esposizione di sacchi o contenitori su area pubblica oltre le ore 24.00 del giorno previsto di ritiro;

g) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;

h) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;

i) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;

j) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;

k) lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;

l) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta;

m) l. il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;

- n) m. conferire i rifiuti senza idoneo sacco. Solo il contenitore blu per la raccolta della frazione “vetro” e
 - o) “imballaggi metallici in alluminio” può contenere rifiuti senza sacco.
 - p) n. il conferimento di rifiuti di carta, vetro ed organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Gestore;
 - q) conferire i rifiuti della frazione “residuo secco” senza idoneo sacco fornito dal Gestore e dotato di apposito TAG RIFID passivo abbinato ad ogni utenza per l'identificazione, la rilevazione e la registrazione del numero di conferimenti. Dove è previsto l'impiego dei sacchi di plastica, gli stessi debbono essere accuratamente chiusi ed esposti al suolo pubblico:
2. I produttori di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani devono conferire le varie frazioni di rifiuto esponendo all'esterno del proprio domicilio, in modo ben visibile e nei seguenti orari:
 - a) dalle ore 19 del giorno prima di quello previsto per la raccolta e fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta nel periodo di vigenza dell'ora solare;
 - b) dalle ore 20 del giorno prima di quello previsto per la raccolta e fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta nel periodo di vigenza dell'ora legale;
 3. I contenitori (sacchi a perdere e contenitori rigidi) devono essere esposti chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
 4. qualora non venissero raccolti, per varie cause, dal servizio pubblico, dovranno essere ritirati entro le ore 24.00.
 5. È vietato ai non residenti depositare nei punti di presa i sacchi dell'immondizia anche se differenziati;
 6. È vietato abbandonare rifiuti di ogni tipo in ogni luogo del territorio comunale, comprese le zone boschive ed agresti se non nei limiti e con le modalità previste in questo articolo e nel vigente Regolamento d'Igiene Urbana.
 7. Le modalità di raccolta dei rifiuti, sono specificate nel Regolamento Comunale d'Igiene Urbana.

ART. 55 **Rifiuti ingombranti**

1. I materiali ingombranti, le suppellettili domestiche fuori uso come mobili, elettrodomestici, materassi, televisori, brande, bombole di gas liquido fuori uso, ecc., e gli scarti di vegetazione non dovranno essere esposti o abbandonati in luoghi abusivi di scarico.
2. Tali materiali dovranno essere trasportati a cura e spese dell'interessato nel luogo prestabilito dall'Amministrazione Comunale per la raccolta, nel rispetto degli orari di apertura.
3. Presso il Centro di Raccolta lo smaltimento dei rifiuti ingombranti è consentito ai soli residenti/domiciliati utenze domestiche iscritte al ruolo della tassa rifiuti e alle utenze non domestiche iscritte al ruolo della tassa rifiuti, fermo restando quanto previsto dal regolamento per il funzionamento della piattaforma ecologica.
4. Il deposito non dovrà avvenire fuori dagli appositi contenitori.

ART. 56
Rifiuti urbani non assimilati

1. Richiamate le disposizione di cui all'art. 12 comma 3 del presente Regolamento, i materiali che risultano provenienti da lavori di manutenzione come lastre di vetro spezzate, rottami di laterizio, spezzoni di tubi metallici, resti di grondaie, cavi elettrici di qualsiasi tipo, non potranno essere introdotti nei sacchi di plastica e dei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere smaltiti a norma di legge allontanati e trasferiti ad apposita discarica a cura dell'utente o dell'impresa che ha eseguito i lavori, nel rispetto della normativa vigente.
2. In generale, tutti gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di giardini ed ogni altro tipo di rifiuto dovranno essere trasportati con mezzi idonei ad evitare la disseminazione, lo spargimento, il polverio e gli odori nauseanti.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Regolamento della Piattaforma Ecologica.

ART. 57
Espurgo pozzi neri

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto esclusivamente da ditte autorizzate e con autobotti a sistema inodore.
2. Le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite senza creare disturbo e intralcio alla circolazione.

ART.58
Uso di strumenti musicali

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 659 C.P. è vietato l'uso degli strumenti musicali nelle pubbliche vie e piazze dopo le 21, salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale in occasione di pubbliche feste, fiere, mercati, ricorrenze civili o religiose.

ART. 59
Rumori molesti

1. È vietato nelle case produrre rumori o grida incomodi al vicinato.
2. Così pure è vietato dalle ore 22 alle ore 8 fare uso, ad eccessivo volume, di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono.
3. L'uso di tali strumenti nei negozi di vendita e negli esercizi pubblici deve essere limitato in modo che all'esterno dell'esercizio non se ne percepiscano i suoni.
4. Chiunque per professione o mestieri sia costretto a far uso continuato di strumenti musicali o di apparecchi di diffusione di suono dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per portare il disagio dei vicini nei limiti della tollerabilità di cui al vigente regolamento d'igiene adottato Dalla locale ATS, in caso di rifiuto si procederà con ordinanza sindacale, sentito il parere dell'ATS, ad imporre l'effettuazione dei lavori di insonorizzazione.
5. La mancata osservanza dell'ordinanza sindacale verrà perseguita a norma di legge.

6. Nell'uso delle saracinesche metalliche o porte basculanti si dovranno adottare tutti gli accorgimenti o dispositivi idonei ad eliminare rumori molesti al vicinato.
7. È vietato sia nelle case di civili abitazioni che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche tenere cani in cortili o all'aperto, che abbaiano con frequenza, specialmente di notte.
8. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada in materia di divieto di circolazione dei veicoli, ed i limiti di velocità, a tutela della pubblica quiete e dell'incolumità dei pedoni è fatto divieto ai conducenti di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di produrre con detti mezzi, sia di giorno che di notte, rumori molesti.
9. È vietato dalle ore 22 alle ore 8 fare uso di autoradio ed apparecchi similari a vettura ferma, ad eccessivo volume, nei limiti del centro abitato ed in prossimità di abitazioni.

ART. 60

Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art.3, comma 1, lettera g della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in qualunque luogo devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti complessivi;
2. Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme;
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile;
4. Qualora si verificano condizioni anomale di funzionamento, creando disturbo alla quiete pubblica, gli Organi preposti potranno intervenire d'ufficio attuando ogni misura idonea a far cessare il nocimento. Eventuali costi sostenuti e/o danneggiamenti conseguenti a tali operazioni sono posti a carico del proprietario dell'immobile o del veicolo fonte del disturbo.

ART. 61

Cortili – Divieti

1. Nei cortili comuni a diverse abitazioni è vietato compiere operazioni che rechino disturbo o molestia al vicinato nonché esercitare all'aperto mestieri rumorosi che abbiano come conseguenza la formazione di gas di scarico.

ART. 62

Carico e scarico di merci

1. Le operazioni di carico di ogni tipo di merce che si svolgano su suolo pubblico, devono essere effettuate con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica e dovranno in ogni caso ottenere preventivamente apposita autorizzazione comunale se superiori a tre ore, previo pagamento della relativa tassa ove dovuto.
1. È fatto assoluto divieto di svolgere operazioni di carico e scarico dalle ore 20 alle ore 8 da parte di privati.
2. Nel corso delle operazioni oggetto del presente articolo, anche se di brevissima durata, è

fatto divieto di tenere acceso il motore degli automezzi utilizzati.

ART. 63

Sosta in roulotte o camper

1. Premesso che sul territorio comunale non è stata allestita apposita area attrezzata, è vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravans e in altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.
2. Fanno eccezione quelli al seguito di circhi e dei luna park che, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale, possono prendere posto nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato nell'autorizzazione.
3. È altresì vietato il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

ART. 64

Bagno in luogo pubblico

1. È vietato fare i bagni nelle acque pubbliche esistenti nel territorio comunale.

ART. 65

Definizione di attività rumorosa e incomoda

1. Sono ritenute rumorose tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchinari o strumenti i quali producono continuamente o periodicamente vibrazioni o rumori la cui intensità superi i limiti stabiliti dalle Leggi o Regolamenti vigenti in materia.
2. Sono considerate scomode le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.
3. È fatto divieto di far funzionare negli appartamenti motori di qualsiasi genere e specie, ad eccezione di quelli per uso domestico e limitatissima potenza, nonché strumenti anche normali, ma che con il loro uso arrechino molestia al vicinato

ART. 66

Attività produttive – Richiesta di autorizzazione e rilascio

1. Chiunque intenda avviare sul territorio del Comune l'esercizio di un'industria, arte o mestiere, trasferire da luogo a luogo, ampliare o comunque modificare in tutto o in parte attività già esistenti, deve inoltrare apposita domanda al SUAP.
2. Per i depositi e la rivendita di infiammabili si osservano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 67

Officine – Condizioni di esercizio

1. Nelle officine site in edifici destinati ad abitazioni civili o congiunte a tali edifici, gli apparecchi o meccanismi a motore rapido e destinati ad agire per urto o che comunque producono sensibile rumore o vibrazioni, debbono impiantarsi sopra apposite foderazioni isolanti, capaci di disperdere le vibrazioni, le scosse e i contraccolpi,

- separate e il più possibile lontane da quelle dei muri.
2. Debbono comunque essere adottate le più efficaci precauzioni, atte a tutelare la sicurezza e la solidità delle costruzioni ed evitare il propagarsi delle vibrazioni del rumore alle case adiacenti.
 3. È fatta salva l'osservanza delle norme riguardanti le misure di prevenzione incidenti, di sicurezza, di igiene e sociali contemplate dalle leggi e dai regolamenti municipali e non implica alcuna responsabilità da parte del cedente.

ART. 68

Attività rumorose e incomode – Locali

1. I locali in cui si effettuano attività rumorose o incomode devono mantenersi quanto più possibile chiusi.
2. Per essi potrà esigersi che siano adottate le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile, la propagazione del rumore molesto, degli odori, dei gas vapori, molesti, nauseanti o inquinanti.
3. Il Sindaco avrà facoltà di ordinare in ogni tempo l'ispezione agli esercizi di cui ai precedenti articoli e di ordinare modificazione degli impianti o la cessazione dell'attività che provoca inconvenienti quando venga accertato che l'attività medesima non corrisponde alle condizioni in base alle quali la licenza venne concessa.
4. L'esecuzione dei lavori di modificazione degli impianti di cui al comma precedente, verrà disposta con ordinanza del Sindaco.
5. Pure con ordinanza del Sindaco verrà disposta la chiusura degli esercizi per i quali sia stata accertata l'impossibilità della coesistenza degli esercizi stessi con il rispetto della quiete pubblica.

ART. 69

Attività rumorose – Orari

1. Nell'espletamento di attività lavorative l'uso di macchine e/o strumenti rumorosi od incomodi è consentito soltanto nei giorni feriali e nelle fasce orarie: dalle 6 alle ore 22.
2. Fatto salvo le attività di cantiere, in qual caso si rimanda al Regolamento Edilizio ed attività industriali appositamente autorizzate sulla base i quanto stabiliti dal 3° comma del presente articolo.
3. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orari qualora particolari circostanze ne determinano la necessità.
4. Per occasionali e contingenti motivi l'Autorità Comunale potrà, volta per volta, autorizzare per iscritto deroghe all'orario come sopra stabilito, ampliando o riducendo fasce orarie, ovvero vietando in determinate ore l'esercizio di attività rumorose od incomode.
5. Per quanto riguarda i mercati all'aperto valgono al riguardo le disposizioni contenute nel relativo regolamento e successive ordinanze sindacali.

ART. 70

Mestieri girovaghi – Restrizioni

1. A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con offerte di merci o servizi e richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi, e comunque, non deve

recare intralci, fastidio o disturbo alla circolazione veicolare o pedonale.

2. È altresì vietata l'attività di lavavetri, di vendita ed altro agli incroci, ai passaggi a livello ed alle intersezioni semaforizzate, la ricerca di oggetti usati nei sacchi dell'immondizia ed in quelli della raccolta abiti se esposti sulla pubblica via.

ART. 71

Conducenti di veicoli da piazza

1. I taxi e gli autoveicoli da noleggio di piazza con conducente dovranno sostare nei punti prestabiliti dall'Amministrazione Comunale, all'interno degli appositi posteggi, e garantire la loro presenza laddove previsto, perché il servizio possa essere esteso ad un maggior numero di cittadini; per quanto non espresso si richiamano le norme contenute nel Codice della Strada, TULPS e Regolamento Comunale di Autonoleggio con Conducente.

ART. 72

Suonatori ambulanti e artisti di strada

1. Ai suonatori ambulanti è vietato:
 - a) di ostacolare il traffico;
 - b) di suonare nello stesso luogo per più di dieci minuti;
 - c) di soffermarsi ad una distanza inferiore a mt. 150 da ospedali, case di cura, da tutte le scuole durante le ore di lezione, dalle chiese, dai teatri e da altri luoghi di pubblico spettacolo durante le rappresentazioni.
2. Per il resto valgono le stesse limitazioni già previste dall'art. 49 del presente Regolamento in materia di pubblicità sonora.
3. L'attività di "artisti di strada" deve essere preventivamente autorizzata e deve essere svolta in modo da evitare pericolo, intralcio o disturbo alla circolazione stradale e pedonale e secondo modalità compatibili con il decoro e l'usufruzione dei luoghi.

ART. 73

Alberghi, B&B e case vacanze

1. L'attività alberghiera è soggetta a licenza da parte del Comune ove insiste l'attività.
2. È fatto obbligo ai conduttori, persone o locande di tenere esposto in modo ben visibile, sia alla ricezione che in ogni singola camera, il regolamento dell'albergo.
3. Nel regolamento debbono essere indicati:
 - a) i servizi forniti dall'albergo;
 - b) i servizi per la camera;
 - c) i servizi compresi nel prezzo;
 - d) il prezzo della camera;
 - e) l'ora di consegna della camera;
 - f) l'orario per l'uso della camera;
 - g) il tempo massimo entro il quale il cliente può disdire la camera.
4. Le rimanenti attività ricettive soggiacciono alle Leggi e Regolamenti emanati in materia.

ART. 74

Insegne

1. Tutti i negozi, sia all'ingrosso che al minuto, nonché gli esercizi pubblici, devono avere all'ingresso principale l'insegna indicante il tipo di negozio stesso. Per ragioni di decoro architettonico il Sindaco può disporre che tutti i negozi situati nelle vie o piazze stabilite con apposita ordinanza, debbono essere muniti di serrande e vetrine con tipo prescritto dall'Autorità Comunale.

ART. 75

Mostre nei negozi

1. Le mostre e, in genere, gli oggetti esposti negli esercizi commerciali, come per esempio le piante o i cavalletti pubblicitari, o nelle botteghe alla vista del pubblico, non dovranno oltrepassare il filo del muro che chiude l'esercizio o la bottega stessa, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

ART. 76

Rifiuto di vendita

1. I rivenditori non possono rifiutare per nessuna ragione la vendita della merce, né possono occultarla in alcun modo.
2. Essi devono essere costantemente forniti, specie se si tratti di generi alimentari, di scorte sufficienti di merci in grado da poter far fronte alle normali richieste del pubblico.

ART. 77

Ispezioni negli esercizi

1. Gli Ufficiali, sottufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Locale provvedono ad ispezione periodicamente i locali di qualsiasi esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che la merce, specie se trattasi di generi alimentari, sia ben tenuta e conservata, sia per controllare l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

ART. 78

Forni e Pane

1. I forni e gli annessi laboratori dovranno, durante la lavorazione e la cottura del pane, essere in condizioni tali che ne siano sempre possibili l'accesso e l'uscita.
2. Il pane deve essere venduto a peso, esclusa ogni altra maniera, e ogni tipo di esso tenuto separato, in apposite scansie sollevate da terra.

ART. 79

Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale e da

- altre leggi o Regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma di legge.
2. Per il relativo procedimento troveranno applicazione le norme di cui la legge n.689/81.
 3. Per le violazioni alle disposizione del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo e un massimo ed il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.
 4. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'Art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti edittali indicati nell'allegata Tabella A.
 5. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'Art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

TABELLA A		
Articolo	Minimo Edittale	Massimo Edittale
1, 13 comma 1 lett. a), d), e), 14, 15, 26 comma 3, 27, 28, 29, 32, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51	€. 40,00	€. 240,00
4,7,8,9 (per giorno di occupazione), 13 comma 1 lett. g), 21, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.	€. 65,00	€. 390,00
11, 13 comma 1 lett. b), c), f), 17 comma 1 lett. d), 18, 19 commi 1 e 2, 20,23, 50	€. 80,00	€. 480,00
In caso di continuazione dell'attività, in presenza di ordinanza di chiusura o sospensione, si applicherà una sanzione giornaliera da	€. 75,00	€. 450,00
26 comma 1 e 2	€. 80,00	€. 480,00

6. Il pagamento della sanzione non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione del presente Regolamento.

ART. 80
Risarcimento danni

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e quantificati dagli uffici competenti.

ART. 81
Diffida – Esecuzione d'ufficio

1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato

- di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli all'uopo un termine perentorio.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antigiuridico con addebito di spese al trasgressore.

ART. 82

Esposti all'Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta (anche tramite e-mail o comunichiamo. Se presentati a mano, dovranno essere consegnati in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografata.
3. La medesima procedura dovrà essere seguita per esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal Regolamento Edilizio Comunale o dal Regolamento Locale d'igiene o che comunque siano indirizzati o sollecitino l'intervento dell'ufficio Tecnico comunale o del Servizio di Polizia Locale.
4. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale, purché sia certa l'identità dell'esponente.

ART. 83

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, assumono efficacia ed entrano in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione.

ART. 84

Pubblicità del Regolamento

1. Chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione. L'Amministrazione Comunale può decidere apposite forme di pubblicità del presente regolamento e/o di parte di esso.